

**Carta europea
dell'autonomia locale**

Strasburgo, 15.X.1985

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Carta,

Considerando che obiettivo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune;

Considerando che la stipulazione di accordi nel settore amministrativo è uno degli strumenti atti a realizzare detto fine;

Considerando che gli enti locali costituiscono uno dei principali fondamenti di ogni regime democratico;

Considerando che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

Convinti che è a livello locale che il predetto diritto può essere esercitato il più direttamente possibile;

Convinti che l'esistenza di enti locali investiti di responsabilità effettive consente un'amministrazione efficace e vicina al cittadino;

Consapevoli del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell'autonomia locale nei vari Paesi europei rappresenta un importante contributo all'edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento dei poteri;

Affermando che ciò presuppone l'esistenza di enti locali dotati di organi decisionali democraticamente costituiti, che beneficiano di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro competenze, le modalità d'esercizio delle stesse, ed i mezzi necessari all'espletamento dei loro compiti istituzionali, Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti s'impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli seguenti, nella maniera e nella misura prescritta dall'articolo 12 della presente Carta.

Parte I

Articolo 2 – Fondamento costituzionale e giuridico dell'autonomia locale

Il principio dell'autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna, e per quanto possibile, dalla Costituzione.

Articolo 3 – Concetto di autonomia locale

1. Per autonomia locale s'intende il diritto e la capacità effettiva, per gli enti locali, di regolamentare ed amministrare nei limiti stabiliti dalla legge, sotto la propria responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici.
2. Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il

ricorso alle assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini, qualora questa sia consentita dalla legge.

Articolo 4 – Ambito dell'autonomia locale

1. Le competenze di base degli enti locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge. La presente disposizione non vieta, tuttavia, l'attribuzione agli enti locali di competenze specifiche, in conformità alla legge.

2. Gli enti locali hanno, nei limiti stabiliti dalla legge, ampia facoltà di prendere iniziative per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un'altra autorità.

3. Le responsabilità pubbliche devono essere esercitate di norma e preferibilmente, dalle autorità più vicine ai cittadini. L'assegnazione di una responsabilità ad un'altra autorità deve tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia.

4. Le competenze attribuite agli enti locali devono di regola essere complete ed integrali. Possono essere messe in discussione o limitate da un'altra autorità, centrale o regionale, solamente nei limiti stabiliti dalla legge.

5. In caso di delega delle funzioni da parte di un'autorità centrale o regionale, gli enti locali devono godere, per quanto possibile, della facoltà di adattarne l'esercizio alle condizioni locali.

6. Gli enti locali dovranno essere consultati, per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna, nel corso

dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che li riguardano direttamente.

Articolo 5 – Tutela dei confini territoriali degli enti locali

Per ogni modifica dei confini territoriali locali, gli enti locali interessati dovranno essere preliminarmente consultati, eventualmente mediante referendum, qualora ciò sia consentito dalla legge.

Articolo 6 – Adeguatezza delle strutture e delle risorse amministrative per lo svolgimento dei compiti degli enti locali

1. Senza pregiudizio di norme più generali previste dalla legge, gli enti locali devono essi stessi poter definire le strutture amministrative interne di cui intendono dotarsi, per adeguarle alle loro esigenze specifiche e consentire l'efficacia dell'amministrazione.
2. Lo statuto del personale degli enti locali deve consentire un reclutamento di qualità, che si basi sui principi del merito e della competenza; a tal fine, deve garantire adeguate condizioni di formazione, di remunerazione e di prospettive di carriera.

Articolo 7 – Condizioni dell'esercizio delle responsabilità a livello locale

1. Lo statuto dei rappresentanti eletti a livello locale deve assicurare il libero esercizio del loro mandato.

2. Esso deve consentire un'adeguata compensazione economica delle spese derivanti dall'esercizio del loro mandato, nonché, se del caso, una compensazione economica per i profitti persi, od una remunerazione per il lavoro svolto, nonché un'adeguata copertura sociale.
3. Le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di rappresentante eletto a livello locale possono essere stabilite solamente dalla legge o da principi giuridici fondamentali.

Articolo 8 – Controllo amministrativo sugli atti degli enti locali

1. Ogni controllo amministrativo sugli atti degli enti locali potrà essere effettuato solamente nelle forme e nei casi previsti dalla Costituzione o dalla legge.
2. Ogni controllo amministrativo sugli atti degli enti locali deve, di norma, avere come unico fine quello di assicurare il rispetto della legalità e dei principi costituzionali. Il controllo amministrativo può, tuttavia, comprendere un controllo di merito, esercitato da autorità gerarchicamente superiori, per quanto riguarda lo svolgimento di compiti, la cui esecuzione è delegata agli enti locali.
3. Il controllo amministrativo sugli atti degli enti locali deve essere esercitato nel rispetto di un equilibrio tra l'ampiezza dell'intervento dell'autorità di controllo e l'importanza degli interessi che essa intende salvaguardare.

Articolo 9 – Risorse finanziarie degli enti locali

1. Gli enti locali hanno diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, a risorse proprie sufficienti, di cui possano disporre liberamente nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Le risorse finanziarie degli enti locali devono essere proporzionate alle competenze loro attribuite dalla Costituzione o dalla legge.
3. Almeno una parte delle risorse finanziarie degli enti locali deve provenire da tasse e imposte locali di cui essi hanno facoltà di stabilire l'aliquota nei limiti stabiliti dalla legge.
4. Le leve finanziarie che sostengono le risorse di cui dispongono gli enti locali devono essere di natura sufficientemente diversificata ed evolutiva per consentire loro di adeguarle, per quanto possibile, all'andamento reale dei costi di esercizio delle loro funzioni.
5. La tutela degli enti locali finanziariamente più deboli richiede l'istituzione di procedure di perequazione finanziaria o di misure equivalenti, destinate a correggere gli effetti di una ripartizione ineguale di potenziali fonti di finanziamento, nonché degli oneri loro incombenti. Dette procedure o misure non devono diminuire la libertà di scelta degli enti locali nei propri settori di competenza.
6. Gli enti locali dovranno essere opportunamente consultati per quanto riguarda le modalità di assegnazione delle risorse ridistribuite.
7. Per quanto possibile, le sovvenzioni concesse agli enti locali non dovranno essere destinate al finanziamento di progetti specifici. La concessione di sovvenzioni non deve pregiudicare la libertà fondamentale di scelta politica degli enti locali, nel proprio settore di competenza.
8. Per finanziare le loro spese di investimento, gli enti locali devono poter avere accesso, in conformità alla legge, al mercato nazionale dei capitali.

Articolo 10 – Diritto di associazione degli enti locali

1. Gli enti locali hanno diritto, nell'esercizio delle loro competenze, a collaborare e, nei limiti stabiliti della legge, ad associarsi ad altri enti locali per la realizzazione di attività di interesse comune.
2. Il diritto degli enti locali di aderire ad un'associazione per la tutela e la promozione di interessi comuni e quello di aderire ad un'associazione internazionale di enti locali devono essere riconosciuti in ogni Stato.
3. Gli enti locali possono, alle condizioni eventualmente stabilite dalla legge, cooperare con gli enti di altri Stati.

Articolo 11 – Tutela giurisdizionale dell'autonomia locale

Gli enti locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale, previsti dalla Costituzione o dalla legislazione interna.

Parte II – Disposizioni varie

Articolo 12 – Impegni

1. Ciascuna Parte s'impegna a considerarsi vincolata da venti almeno dei paragrafi della Parte I della Carta, di cui almeno dieci prescelti tra i paragrafi seguenti:
 - Articolo 2,
 - Articolo 3, paragrafi 1 e 2,
 - Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4,
 - Articolo 5,

- Articolo 7, paragrafo 1,
- Articolo 8, paragrafo 2,
- Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3,
- Articolo 10, paragrafo 1,
- Articolo 11.

2. Ciascun Stato contraente, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, notificherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i paragrafi prescelti in conformità alla norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuna Parte può, in qualsiasi ulteriore momento, notificare al Segretario Generale che essa si considera vincolata da ogni altro paragrafo della presente Carta, che non aveva ancora accettato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Detti successivi impegni verranno considerati come parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Parte che effettua la notifica, e produrranno i medesimi effetti dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 13 – Enti cui si applica la Carta

I principi di autonomia locale contenuti nella presente Carta si applicano a tutte le categorie di enti locali esistenti sul territorio della Parte. Ciascuna Parte può tuttavia, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare le categorie di enti locali e regionali ai quali intende limitare il settore di applicazione o che intende escludere dall'ambito di applicazione della presente Carta. Essa

può anche includere altre categorie di enti locali o regionali nell'ambito di applicazione della Carta, mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 14 – Diffusione di informazioni

Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni opportuna informazione relativa alle disposizioni legislative ed altre misure adottate allo scopo di adeguarsi ai termini della presente Carta.

Parte III

Articolo 15 – Firma, ratifica, entrata in vigore

1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione e approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, in conformità alle norme del paragrafo precedente.
3. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 16 – Clausola territoriale

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma, o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione indicare il o i territori cui si applicherà la presente Carta.
2. Ciascuno Stato potrà, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Carta ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Carta entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione resa, in virtù dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata, per quanto riguarda i territori indicati in detta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17 – Denuncia

1. Nessuna Parte può denunciare il presente Statuto prima dello scadere di un periodo di cinque anni successivo alla data di entrata in vigore della Carta nei suoi confronti. Un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Detta denuncia non pregiudica la validità della Carta nei confronti

delle altre Parti, fermo restando che il numero di queste non sia mai inferiore a quattro.

2. Ciascuna Parte può, in conformità alle norme enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni paragrafo della Parte I della Carta da essa accettato, con riserva che il numero e la categoria dei paragrafi cui questa Parte è vincolata rimangano conformi alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1. Ciascuna Parte che, a seguito della denuncia di un paragrafo, non si adegui più alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, sarà considerata come avesse denunciato la Carta stessa.

Articolo 18 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

ogni firma;

- a. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- b. ogni data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità al suo articolo 15;
- c. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3;
- d. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13.
- e. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.
- f. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Carta.

Fatto a Strasburgo il 15 ottobre 1985 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.